Causa C-72/22 PPU

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

4 febbraio 2022

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

2 febbraio 2022

Ricorrente:

M. A.

Altra parte nel procedimento d'impugnazione:

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Servizio nazionale per la protezione delle frontiere)

Oggetto del procedimento principale

Legittimità e giustificazione del trattenimento di un cittadino di un paese terzo richiedente asilo che è entrato e rimane illegalmente nel territorio della Repubblica di Lituania nel caso in cui sia stata dichiarata un'emergenza nel paese a causa di un afflusso massiccio di stranieri.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale; interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della

DOCUMENTO DI LAVORO

protezione riconosciuta; nonché interpretazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Articolo 267, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme di diritto nazionale, come quelle applicabili nel caso di specie, che, in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, non consentono in linea di principio allo straniero entrato e rimasto illegalmente nel territorio di uno Stato membro di presentare una domanda di protezione internazionale.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme di diritto nazionale ai sensi delle quali, in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo fatto di essere entrato nel territorio della Repubblica di Lituania attraversandone illegalmente la frontiera di Stato.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (in prosieguo: la «direttiva 2011/95»): articolo 4, paragrafo 1.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello

DOCUMENTO DI LAVORO

status di protezione internazionale (in prosieguo: la «direttiva 2013/32»): articoli 6, 7, paragrafo 1, e 33.

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (in prosieguo: la «direttiva 2013/33»): considerando 15 e articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Disposizioni nazionali richiamate

Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties (legge lituana sullo status giuridico degli stranieri) (versione attuale; in prosieguo: la «legge sullo status giuridico degli stranieri»): paragrafi 18^4 e 20 dell'articolo 2 («Definizioni»); punto 1 dell'articolo 10 («Ingresso illegale nella Repubblica di Lituania»); punti 6 e 8 dell'articolo 23 («Soggiorno illegale nella Repubblica di Lituania»); paragrafo 1^1 dell'articolo 67 («Presentazione di una domanda di asilo») (in vigore dal 12 agosto 2021 al 1º gennaio 2022); paragrafo 1 dell'articolo 77 («Circostanze ostative all'esame di una domanda di asilo»); paragrafi 1 e 4 dell'articolo 113 («Motivi di trattenimento di uno straniero»); , paragrafi 1 e 2 dell'articolo 140^{12} («Presentazione di una domanda d'asilo»); articolo 140^{17} («Motivi di trattenimento di un richiedente asilo») e paragrafi 1 e 2 dell'articolo 140^{19} («Alternative al trattenimento») del capo X^2 («Applicazione della presente legge in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri»).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-131 patvirtintas Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (Allegato alla procedura di concessione e revoca dell'asilo nella Repubblica di Lituania, approvato con ordinanza n. 1V-131 del 24 febbraio 2016 del Ministro dell'Interno della Repubblica di Lituania) (versione attuale; in prosieguo: l'«allegato»): paragrafi 22, 23 e 24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimas Nr. 517 «Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo» (risoluzione n. 517 del governo della Repubblica di Lituania del 2 luglio 2021 «Sulla dichiarazione di emergenza a livello nazionale e la nomina del capo delle operazioni di emergenza nazionale»): paragrafo 1

Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. liepos 13 d. rezoliucija Nr. XIV-505 «Dėl hibridinės agresijos atrėmimo» (risoluzione n. XIV-505 del Parlamento della Repubblica di Lituania del 13 luglio 2021 «Sul contrasto all'aggressione ibrida»): paragrafo 5.

DOCUMENTO DI LAVORO

Breve descrizione dei fatti e del procedimento principale

1 Il 17 novembre 2021 il ricorrente M. A., che aveva viaggiato dalla Repubblica di Lituania in minibus insieme ad altri cittadini di paesi terzi, veniva trattenuto nel territorio della Repubblica di Polonia dalle guardie di frontiera di tale paese in quanto non era in grado di presentare i documenti di viaggio, i visti o i permessi necessari per risiedere o soggiornare nella Repubblica di Lituania e nell'Unione europea. Il 19 novembre 2021 il ricorrente veniva consegnato ai funzionari del Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Servizio nazionale per la protezione delle frontiere; in prosieguo: il «VSAT») afferente al Ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania, ed era trattenuto dagli stessi per 48 ore. Il VSAT chiedeva alla sezione di Alytus dell'Alytaus apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Alytus) (in prosieguo: il «giudice di primo grado») che il ricorrente fosse posto in stato di trattenimento fino alla pronuncia sul suo status giuridico, ma per non più di 6 mesi. Il VSAT indicava al giudice di primo grado che i sistemi informativi della Repubblica di Lituania non contenevano dati sullo status giuridico del ricorrente nella Repubblica di Lituania o sui suoi attraversamenti della frontiera di Stato, che egli era arrivato nella Repubblica di Lituania e vi si trovava illegalmente in un momento in cui era stata dichiarata un'emergenza nazionale a causa di un afflusso massiccio di stranieri, e che egli sarebbe potuto fuggire per evitare il trattenimento e l'eventuale espulsione. Il ricorrente dichiarava dinanzi al giudice di primo grado che la destinazione finale del suo viaggio era un altro paese dell'Unione europea, segnatamente la Germania.

2 Con decisione del giudice di primo grado del 20 novembre 2021, il ricorrente veniva trattenuto per 3 mesi in attesa di una decisione sul suo status giuridico nella Repubblica di Lituania, ma non oltre il 18 febbraio 2022. Poiché all'udienza il ricorrente aveva chiesto protezione internazionale, il giudice di primo grado lo ha considerato un richiedente asilo. Tenuto conto del fatto che il ricorrente era entrato illegalmente nella Repubblica di Lituania, il giudice di primo grado ha riconosciuto l'esistenza di un motivo di trattenimento di un richiedente asilo stabilito dall'articolo 113, paragrafo 4, punto 2, della legge sullo status giuridico degli stranieri: secondo tale disposizione, un richiedente asilo può essere trattenuto al fine di individuare i motivi soggiacenti alla sua domanda di asilo (qualora non sia possibile ottenere informazioni relative a tali motivi senza trattenere il richiedente asilo) e, tenuto conto di talune circostanze previste dalla legge sullo status giuridico degli stranieri, vi siano motivi per ritenere che lo straniero possa fuggire al fine di evitare di essere rinviato in uno Stato estero o espulso dalla Repubblica di Lituania.

3 Il ricorrente presentava ricorso avverso la decisione del giudice di primo grado dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), chiedendo l'applicazione di una misura alternativa al trattenimento, ossia l'obbligo di presentarsi regolarmente a un'ora prefissata presso il VSAT. All'udienza dinanzi al giudice dell'impugnazione, il ricorrente reiterava la propria domanda d'asilo.

DOCUMENTO DI LAVORO

4 Il 24 gennaio 2022, il ricorrente presentava al VSAT una domanda di asilo, che veniva trasmessa al Dipartimento per la Migrazione del Ministero dell'Interno della Repubblica di Lituania (in prosieguo: il «DM»). Il 27 gennaio 2022, il DM respingeva la domanda di asilo del ricorrente con la motivazione che essa non era stata presentata conformemente ai requisiti previsti dalla normativa della Repubblica di Lituania e che, inoltre, non era stata presentata tempestivamente. All'udienza dinanzi al giudice dell'impugnazione, il rappresentante del VSAT e il rappresentante del ricorrente chiedevano al giudice del rinvio di ordinare al DM l'esame della domanda di asilo del ricorrente.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

5 Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado gli ha erroneamente imposto la misura più severa, ossia il trattenimento, che era sproporzionata e lo limitava più di quanto fosse necessario per conseguire il suo obiettivo di chiarire i motivi su cui si fondava la sua domanda di asilo. Il ricorrente afferma di aver presentato una domanda scritta di protezione internazionale a un funzionario del VSAT non meglio identificato il 20 novembre 2021, ma di non disporre di informazioni sullo stato di avanzamento dell'esame di tale domanda. Durante l'udienza, egli ha altresì reiterato la sua domanda di asilo. Inoltre, il ricorrente afferma di non essersi reso conto di essere entrato nella Repubblica di Lituania dalla Repubblica di Bielorussia perché i funzionari bielorussi gli avevano assicurato che si sarebbe trovato nella Repubblica di Polonia dopo aver attraversato la frontiera di Stato.

6 Il VSAT sottolinea che il ricorrente, entrato in un paese sicuro (la Repubblica di Lituania) da un paese non sicuro, non ha chiesto alle autorità competenti l'accertamento del suo status giuridico, ma ha continuato il suo viaggio attraverso gli Stati dell'Unione europea, attraversando illegalmente le frontiere interne degli stessi. In considerazione del fatto che il ricorrente non è residente nella Repubblica di Lituania e che non ha legami sociali, economici o di altro tipo né mezzi di sussistenza in tale paese, è molto probabile che, in caso di applicazione di una misura alternativa al trattenimento, abbandoni il luogo dove soggiorna prima dell'adozione di una decisione sul suo status giuridico nella Repubblica di Lituania. Secondo il VSAT, non esistono dati relativi alla domanda di asilo registrata del ricorrente poiché una siffatta domanda non è stata presentata conformemente alla normativa in vigore nella Repubblica di Lituania.

Sintesi della motivazione del rinvio pregiudiziale

7 Il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che, al fine di determinare se il ricorrente sia stato correttamente posto in stato di trattenimento e se possa essergli applicata una misura alternativa a quest'ultimo, occorre stabilire se il ricorrente abbia lo status giuridico di richiedente asilo, in quanto le disposizioni del diritto nazionale disciplinano diversamente il trattenimento, e le misure ad esso alternative, degli stranieri che beneficiano di tale status e degli stranieri che non ne beneficiano.

DOCUMENTO DI LAVORO

8 Analizzando le disposizioni del diritto nazionale in materia, il giudice del rinvio precisa che, secondo l'articolo 140[17] della legge sullo status giuridico degli stranieri, che disciplina i motivi di trattenimento di un richiedente asilo in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto solo nei casi di cui all'articolo 113, paragrafo 4, della legge sullo status giuridico degli stranieri, nonché qualora sia entrato nel territorio della Repubblica di Lituania attraversandone illegalmente la frontiera di Stato, mentre lo straniero che non ha lo status di richiedente asilo è soggetto a motivi di trattenimento distinti (articolo 113, paragrafo 1, punti da 1 a 7 della legge sullo status giuridico degli stranieri). Il giudice del rinvio ricorda inoltre che una misura alternativa al trattenimento, ossia l'alloggio dello straniero presso il VSAT o presso un'altra struttura allestita a tale scopo senza limitazioni alla libertà di movimento, potrebbe essere applicata solo nel caso in cui allo straniero sia stato riconosciuto lo status di richiedente asilo (articolo 140[19], paragrafi 1 e 2, della legge sullo status giuridico degli stranieri).

9 Ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale, il termine «richiedente asilo» si riferisce allo straniero che ha presentato, conformemente alla procedura prevista dalla legge sullo status giuridico degli stranieri, una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva (articolo 2, paragrafo 20, della legge sullo status giuridico degli stranieri). Il giudice del rinvio sottolinea che, sebbene l'articolo 2, paragrafo 18[4], della legge sullo status giuridico degli stranieri definisca la domanda di asilo come una richiesta presentata in qualsiasi forma da uno straniero in merito alla concessione dell'asilo nella Repubblica di Lituania, tale richiesta può essere presentata solo secondo la procedura prevista dalla suddetta legge.

10 L'articolo 140[12], paragrafo 1, della legge sullo status giuridico degli stranieri stabilisce la seguente procedura per la presentazione di una domanda d'asilo in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato d'emergenza o anche di una dichiarazione d'emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri: la domanda di asilo di uno straniero può essere presentata: 1) ai valichi di frontiera o nelle zone di transito – presso il Servizio nazionale per la protezione delle frontiere; 2) nel territorio della Repubblica di Lituania in caso di ingresso legale nella Repubblica di Lituania – presso il Dipartimento per la Migrazione; 3) in uno Stato estero – presso le missioni diplomatiche o consolari della Repubblica di Lituania designate dal Ministro degli Affari Esteri. La domanda di asilo di uno straniero presentata in modo non conforme alla procedura di cui al paragrafo 1 di tale articolo non sarà accettata, e dovranno essere forniti chiarimenti sulla procedura di presentazione della domanda di asilo (articolo 140[12], paragrafo 2, della legge sullo status giuridico degli stranieri). Se una domanda d'asilo è stata presentata a un'autorità non indicata nella pertinente disposizione della legge sullo status giuridico degli stranieri e/o senza soddisfare i requisiti stabiliti dalle disposizioni specifiche della medesima legge o del suo allegato, essa deve essere restituita allo straniero interessato, informandolo al contempo in merito alla procedura di presentazione delle domande d'asilo (punto 23 dell'allegato).

DOCUMENTO DI LAVORO

11 Secondo la legge sullo status giuridico degli stranieri, l'ingresso di uno straniero nella Repubblica di Lituania è da considerarsi illegale se tale persona è entrata in violazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen (articolo 10, punto 1) e il soggiorno di uno straniero nella Repubblica di Lituania è da considerarsi illegale se tale persona soggiorna nella Repubblica di Lituania senza un'autorizzazione di viaggio o un visto, nel caso in cui sia richiesto il possesso di un'autorizzazione di viaggio o di un visto, o la persona sia entrata illegalmente nella Repubblica di Lituania (articolo 23, punti 6 e 8). Facendo riferimento a tali disposizioni del diritto nazionale e tenuto conto del fatto che il ricorrente nel procedimento principale è entrato nella Repubblica di Lituania in possesso di un passaporto, ma essendo privo di documenti comprovanti il suo ingresso e il suo soggiorno legittimi, il giudice del rinvio ha concluso che il ricorrente è entrato e permane nella Repubblica di Lituania illegalmente e, pertanto, non può presentare una domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140^{12}, paragrafo 1, della legge sullo status giuridico degli stranieri. Sebbene il VSAT abbia il potere discrezionale di accettare una domanda di asilo presentata da uno straniero che ha attraversato illegalmente la frontiera di Stato della Repubblica di Lituania in considerazione della vulnerabilità di tale persona o di altre circostanze specifiche (articolo 140^{12}, paragrafo 2, della legge sullo status giuridico degli stranieri), tale potere discrezionale, secondo la valutazione del giudice del rinvio, è indefinito e non è possibile determinarne i limiti e l'efficacia.

12 Il giudice del rinvio ha ulteriormente analizzato le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla concessione dello status di richiedente protezione internazionale. Detto giudice ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché chiunque abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, gli Stati membri possono esigere che il richiedente produca quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ed essi hanno il dovere di cooperare con chi richiede tale protezione quando viene presentata la domanda. Secondo detto giudice, l'articolo 6 della direttiva 2013/32 conferisce agli Stati membri il potere discrezionale di stabilire la procedura di presentazione delle domande di protezione internazionale; tuttavia, l'esercizio di tale potere discrezionale non può avere l'effetto di limitare l'effettiva possibilità di presentare una domanda quanto più tempestivamente possibile.

13 Detto giudice afferma che la presentazione della domanda di protezione internazionale a una delle autorità di cui all'articolo 6 della direttiva 2013/33 è considerata dalla Corte di giustizia una tappa essenziale nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Il cittadino di un paese terzo o l'apolide acquisisce la qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2013/32, a partire dal momento in cui presenta una simile domanda. Una siffatta domanda si considera, peraltro, presentata non appena la persona interessata abbia manifestato, presso una delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, la propria volontà di beneficiare della protezione internazionale, senza che la manifestazione

DOCUMENTO DI LAVORO

di tale volontà possa essere sottoposta a una qualche formalità amministrativa (sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione europea/Ungheria, C-808/18, EU:C:2020:1029, punti 97, 99 e 100).

14 Nella giurisprudenza della Corte di giustizia si afferma inoltre che, da un lato, l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né all'inoltro di detta domanda né alla registrazione della stessa e, dall'altro, il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un'«altra autorità», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare la medesima domanda (sentenza del 9 settembre 2021, Bundesrepublik Deutschland/SE, C-768/19, EU:C:2021:709, punto 49). L'obbligo in capo allo Stato membro di cooperazione con il richiedente protezione internazionale implica concretamente che se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda (sentenza del 22 novembre 2012, M. M., C-277/11, EU:C:2012:744, punto 66).

15 Il giudice del rinvio sottolinea che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il cittadino di un paese terzo o apolide ha il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese le sue frontiere o le zone di transito, anche qualora egli si trovi in una situazione di soggiorno irregolare in detto territorio; tale diritto deve essergli riconosciuto, indipendentemente dalle possibilità di successo di una siffatta domanda; sin dalla presentazione di una siffatta domanda, il cittadino di un paese terzo o l'apolide acquisisce la qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2013/32; orbene, il succitato richiedente non può, in linea di principio, essere considerato in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro in cui ha presentato la sua domanda, fintantoché non sia stata adottata una decisione sulla medesima in primo grado (sentenza del 16 novembre 2021, Commissione europea/Ungheria, C-821/19, EU:C:2021:930, punti 136 e 137).

16 Il giudice del rinvio rileva altresì che l'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca esaustivamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare una domanda di protezione internazionale inammissibile (sentenza del 14 maggio 2020, FMS e a., C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 149); pertanto, secondo detto giudice, non è possibile, ai sensi di tale disposizione, considerare inammissibile la domanda di protezione internazionale per il fatto che essa non è stata presentata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa. Secondo il giudice del rinvio, il rifiuto di accogliere una domanda di protezione internazionale presentata in violazione della procedura prevista dalla normativa non può essere giustificato dal fatto che un afflusso massiccio di

DOCUMENTO DI LAVORO

stranieri potrebbe compromettere l'efficace svolgimento delle funzioni delle autorità che si occupano di migrazione. Sebbene spetti certamente agli Stati membri assicurarsi, in particolare, dell'attraversamento regolare delle frontiere esterne, il rispetto di un simile obbligo non può tuttavia giustificare la violazione dell'articolo 6 della direttiva 2013/32 (sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione europea/Ungheria, C-808/18, EU:C:2020:1029, punto 127).

17 Poiché le disposizioni del diritto nazionale in questione escludono in linea di principio la possibilità di presentare una domanda di asilo a causa del fatto che lo straniero è entrato e rimane nella Repubblica di Lituania illegalmente, il giudice del rinvio chiede se tali disposizioni nazionali siano contrarie all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE.

18 In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede altresì se l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33 debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni di diritto nazionale, quali, ad esempio, l'articolo 140[17], paragrafo 2, della legge sullo status giuridico degli stranieri, secondo cui, in caso di dichiarazione di legge marziale, di stato di emergenza o anche di dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo fatto di essere entrato nel territorio della Repubblica di Lituania attraversando illegalmente la frontiera di Stato della Repubblica di Lituania. Il giudice del rinvio afferma che, secondo i requisiti stabiliti dalla direttiva 2013/33, i richiedenti protezione internazionale possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella suddetta direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla conformità ai suddetti requisiti del trattenimento previsto dall'articolo 140[17], paragrafo 2, della legge sullo status giuridico e sulla possibilità di ritenere giustificato tale trattenimento, anche tenendo conto della minaccia al funzionamento del sistema migratorio posta dall'afflusso massiccio di stranieri.

DOCUMENTO DI LAVORO